




*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



UNIONCAMERE

*Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura*

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, di seguito detto Ministero,
nella persona del Ministro o del Sottosegretario competente per delega

E

UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, di seguito detta Unioncamere, ente pubblico a norma
del D.P.R. 30 giugno 1954 n. 709, con sede in Roma Piazza Sallustio 21, CF 01484460587,
in persona del Presidente e legale rappresentante Carlo Sangalli

PREMESSO

- che al Ministero è attribuita la competenza per l'attuazione dell'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", tra le cui finalità rientra quella di favorire progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
- che lo stesso Ministero, anche in considerazione dei principi sanciti dall'Unione europea in materia di pari opportunità, ritiene opportuna la promozione di iniziative volte a favorire l'imprenditorialità, la formazione e la qualificazione dei lavoratori/lavoratrici;
- che ai sensi dell'art. 1 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;

- che, in base all'art. 7 della stessa legge, Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio;
- che il Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere hanno stipulato, in data 20 maggio 1999, un Protocollo d'intesa che ha promosso la costituzione, nell'ambito delle Camere di Commercio, di specifici "Comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile" aventi il compito di sperimentare iniziative per la diffusione e lo sviluppo della cultura di impresa tra le donne;
- che il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ritiene di particolare interesse il ruolo di promozione e animazione che possono svolgere le Camere di Commercio in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità, al fine di contribuire al processo di diffusione e radicamento della cultura della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
- che il Ministero e Unioncamere ritengono opportuno procedere alla stipula di un accordo che, affermando l'interesse delle parti in ordine al tema della conciliazione per gli imprenditori/imprenditrici, sia rivolto alla diffusione delle possibilità offerte dall'art. 9 della legge n. 53/2000;

Tutto ciò premesso, si pattuisce quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

1. Il Ministero e Unioncamere concordano di instaurare un rapporto di collaborazione per la promozione delle opportunità offerte dall'art. 9, Legge 53/2000, lettera C), anche attraverso l'attività dei "Comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile", sviluppando iniziative per la diffusione e lo sviluppo di progetti che consentono la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Il Ministero ed Unioncamere si impegnano a promuovere azioni di sensibilizzazione verso le Camere di Commercio, al fine di supportare l'attività dei Comitati e favorire l'inserimento delle politiche di conciliazione di cui all'art. 9 legge 53/00 nell'ambito delle attività delle Camere di Commercio.
3. Il Ministero ed Unioncamere si comunicano i nominativi dei rispettivi responsabili incaricati di seguire l'attuazione del presente accordo.

Art. 3

I Comitati, oltre ai compiti già esercitati, possono assumere le seguenti funzioni:

- a) proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la promozione dei progetti di sostituzione dei titolari di impresa o lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53/00, lettera C;
- b) partecipare alle attività delle Camere concernenti la promozione dei progetti di azioni positive per la flessibilità ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53/2000, lettera C);
- c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, per individuare le opportunità di sostituzione dell'imprenditore o del lavoratore autonomo nell'ambito delle possibilità offerte dall'art.9 legge n. 53/00, in un'ottica di agevolazione della conciliazione del tempo di vita e di lavoro;
- d) promuovere iniziative per la diffusione e l'incremento dell'applicazione dell'art. 9 della legge n. 53/00, lettera C), al fine di facilitare la presentazione, da parte degli imprenditori e dei lavoratori autonomi, di progetti di azioni positive per la flessibilità volti a conciliare tempo di vita e di lavoro;
- e) attivare iniziative volte ad agevolare gli imprenditori e i lavoratori autonomi nella ricerca dei soggetti idonei a sostituirli nelle attività lavorative per le finalità previste dall'art. 9 della legge n. 53/00;
- f) diffondere ogni ulteriore informazione utile al raggiungimento delle predette finalità, secondo le indicazioni alla progettazione previste dal Ministero del Lavoro.

Art. 4

Unioncamere diffonderà il presente Protocollo d'intesa presso tutte le Camere di Commercio, impegnandosi a promuovere presso le stesse opportune azioni con l'intento di conferire alle tematiche della conciliazione e alle iniziative dei Comitati una crescente centralità nell'ambito dei programmi di attività camerali.

Art. 5

L'adozione del presente protocollo da parte di ciascuna Camera di commercio avviene attraverso una delibera della Giunta camerale, sentito il parere del comitato per l'imprenditorialità femminile di riferimento.

Art. 6

1. I Comitati diffondono le informazioni sulle iniziative assunte e informano la Giunta Camerale delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
2. Unioncamere predisponde annualmente una relazione sull'attuazione del Protocollo d'intesa e sull'attività svolta dai Comitati in merito alla promozione delle tematiche relative alla conciliazione ed allo sviluppo dei progetti finanziati dalla lettera c, della 53.



Art. 7

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di 2 anni solari e si rinnova allo scadere di ciascun anno per un uguale periodo, salvo che una parte non ne dia disdetta almeno tre mesi prima dello scadere del termine.


Art. 8

Il presente Protocollo d'intesa è redatto in due originali, dei quali uno per il Ministero ed uno per Unioncamere.

Roma, **7 GEN. 2005**

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Sottosegretario di Stato

On.le Pasquale VIESPOLI



Per l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura

Il Presidente

Dott. Carlo SANGALLI

